CITTÀ DI FELTRE

Ordinanza del responsabile n. 215 del 10-11-2026

OGGETTO: OBBLIGO DI DOTAZIONI INVERNALI PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che durante il periodo invernale il territorio del Comune di Feltre è caratterizzato da importanti fenomeni di escursione termica, inversione termica, pioggia ghiacciata, precipitazioni nevose – anche intense – e gelate, che possono protrarsi per periodi temporali anche prolungati e durante l'intero arco temporale quotidiano;

ASSUNTO che l'Ufficio Viabilità del Comune ha organizzato un servizio di sgombero neve e salatura delle strade di competenza al fine di rendere percorribile la viabilità;

CHE, considerata l'estensione del territorio da servire, in caso di eventi atmosferici di particolare entità non è possibile garantire la regolare circolazione stradale senza adeguati dispositivi di sicurezza che garantiscano una sufficiente tenuta di strada su neve e ghiaccio;

CONSIDERATO che in caso di difficoltà alla circolazione per presenza di neve e ghiaccio, si possono verificare blocchi della circolazione e – nei casi più gravi – incidenti stradali anche di grave entità, con conseguente difficoltà a garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;

RITENUTO necessario imporre l'utilizzo di adeguati dispositivi di sicurezza per la circolazione stradale durante il periodo invernale al fine di scongiurare gli scenari descritti;

VISTA la direttiva impartita dalla Circolare Ministeriale DPSSPS n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 in data 12.08.2010;

VISTA la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16.01.2013;

VISTI il D.Lgs. n. 285/1992 e il D.P.R. 495/1992 e in particolare gli artt. 5 – 6 - 7 - 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

SENTITO nel merito il Comandante della Polizia Locale di Feltre;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per il periodo compreso tra il giorno 15 novembre 2026 e il giorno 15 aprile 2027, l'istituzione, dei seguenti obblighi e divieti:

- **obbligo** a tutti i conducenti di veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, transitanti su tutte le strade di competenza comunale (strade comunali, vicinali pubbliche, private ad uso pubblico) di essere dotati di uno dei seguenti dispositivi di sicurezza che garantiscano una sufficiente tenuta di strada su neve e ghiaccio:

 - essere muniti di **pneumatici invernali**, in buono stato manutentivo, marchiati M+S, omologati secondo le disposizioni della Direttiva Comunitaria 92/23/CEE del C.C.E. e ss.mm.ii., ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE;

- avere a bordo **catene da neve** omologate e in buono stato di manutenzione e compatibili con gli pneumatici del veicolo, conformi alle direttive del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 13.03.2002;

- avere a bordo **altri mezzi antisdrucciolevoli** omologati e in buono stato di manutenzione e compatibili con gli pneumatici del veicolo, conformi alle direttive del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 10.05.2011 e dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 13.03.2002;

- **obbligo** a tutti i conducenti di veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, di utilizzo dei dispositivi antisdrucciolevoli in dotazione, conformemente alle istruzioni di montaggio, in tutti i casi di scarsa tenuta di strada per presenza di neve o ghiaccio sulla superficie stradale, in particolare in caso di precipitazioni nevose, di pioggia ghiacciata, di presenza di neve e/o ghiaccio sulla strada, di temperature dell'aria esterna inferiori a +2°C, di transito sulle strade comunali nella fascia oraria dalle 18:00 alle 24:00 e dalle 0:00 alle 9:00;

- **divieto** di circolazione a tutti i ciclomotori a due ruote e a tutti i motocicli in presenza di neve o ghiaccio sulla sede stradale, in particolare in caso di precipitazioni nevose in atto, di pioggia ghiacciata, di presenza di neve e/o ghiaccio sulla strada, di temperature dell'aria esterna inferiori a +2°C.

Gli obblighi e i divieti sono validi anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio, sino a revoca, per tutte le strade di competenza comunale (strade comunali, vicinali pubbliche, private ad uso pubblico).

Il mancato rispetto della presente ordinanza verrà sanzionato ai sensi dell'art. 6 comma 4° e 14° (€ 87,00 a 344,00) e art. 7 comma 1° e 14° (€ 42,00 a 173,00) del Codice della Strada, salvo più grave infrazione.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 sono incaricati del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi entro il termine di 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio on line, al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. Suddetti termini decorrono dall'affissione all'Albo Pretorio on line della presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Feltre, durante il periodo di efficacia, ed affissa nei luoghi pubblici per garantirne la pubblicità.

Il *DIRIGENTE*
VISENTIN GIORGIO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005)